



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 CARBONIA

Deliberazione n.

924

Adottata dal Direttore Generale in data 30 MAG. 2013

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Firenze per il CDL Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali il quale,

PREMESSO che con nota prot.n.7658 del 28 marzo 2013, l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal dr.Francesco Epifani direttore UOC Servizi Didattica propone con la stipula di una convenzione la collaborazione di questa Azienda per lo svolgimento degli stages e dei tirocini, nell'ambito dei corsi di laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione;

PRESO ATTO che l'attuazione dei principi e dei criteri della legge 196/97 consente ai soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lettera a di promuovere attività di tirocinio di formazione e di orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico;

che il decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 1998 n.142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica professionale;

PREMESSO che la L. 341/90 (art.8), concernente la riforma degli ordinamenti didattici, prevede che le Università possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati per la realizzazione dei corsi di studio, che, pertanto, il corretto svolgimento dei tirocini rappresenta interesse comune per le due istituzioni coinvolte, Università ed Enti gestori dei servizi, ognuna con autonome competenze e responsabilità;

DATO ATTO che si rende necessaria, la collaborazione continua tra Università ed Enti pubblici e/o privati per garantire una corretta formazione professionale dei futuri operatori sulla base di apposite convenzioni;

che l'Azienda Asl7 di Carbonia, si riserva di non attivare tirocini extracurricolari come precisato nella convenzione;

ACCERTATO che ai sensi dell'art.3 comma c della suddetta convenzione, l'Università degli studi di Firenze garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello stato (D.P.R. 9 aprile 1999 n.156 art.2 comma 1bis) nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;

VISTO lo schema di convenzione proposto dall'Università degli Studi di Firenze, relativa agli stages e ai tirocini, nell'ambito dei corsi di studio del CDL Magistrale in Scienze delle professioni Sanitarie della Prevenzione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante;

RITENUTO di aderire al programma dei tirocini e stages, promossi dall'Università di Firenze;

IL Direttore Generale


Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali ;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


DELIBERA

- di sottoscrivere la convenzione proposta dall'Università di Firenze per l'attività di tirocinio dei propri studenti;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri economici a carico dell'Azienda.
- di approvare l'allegato schema di convenzione;


Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri




Resp. Serv. Affari Generali



add 



Il Direttore Sanitario
Dott. Franco Trincas



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 27 del 30 MAG. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

- 3 GIU. 2013
a partire dal _____ al 17 GIU. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile Servizio Affari Generali

[Handwritten Signature]

destinatari:
Servizio affari generali



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIPINT
POLO
BIOMEDICO E
TECNOLOGICO

ASL 7

PG/2013/ 0007658

del 28/03/2013

Mittente UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Assegnatario: Affari Generali - Garau M. Ter

Classifica: 157



Firenze 27 marzo 2013
Prot. 23740

Alla cortese attenzione di

Dott. Calamida Maurizio
Via Dalmazia
09013 CARBONIA

Oggetto: Richiesta di stipula convenzione per attività di tirocinio.

Egregio Dott. CALAMIDA

l'Università degli Studi di Firenze avrebbe interesse a stipulare una convenzione per attività di tirocinio con AZIENDA SANITARIA DI CARBONIA per gli studenti dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie e dei percorsi formativi Post Laurea (Tirocini dei master).

Si fa presente che in rispondenza alla nuova normativa della Regione Toscana in materia di attività di tirocinio in vigore dall' Aprile 2012, questa Università ha approvato un nuovo testo di Convenzione Quadro che alleghiamo alla presente,

Al fine di procedere a un formale rapporto di convenzione, Vi chiediamo di inserire la scheda informativa dell'azienda in apposito link collegandovi alla pagina https://sol.unifi.it/stage/firm_jsp/login.jsp e cliccando su ISCRIZIONE ONLINE..

Per qualsiasi chiarimento riguardo al testo della convenzione vi chiediamo di contattare l'ufficio convenzioni di ateneo allo 055-4374793..

Cordiali Saluti

UOC Servizi alla DIDATTICA
Dott. Francesco EPIFANI

Ufficio Programmazione e Sviluppo della Didattica
DIPINT - Dipartimento Interistituzionale Integrato
c/o Nuovo Ingresso Careggi - Padiglione 3
Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze

e-mail: management.formazione@polobiotec.unifi.it, servizi.didattica@polobiotec.unifi.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

**CONVENZIONE QUADRO
PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
CURRICULARI E NON CURRICULARI**

TRA

L'**Università degli Studi di Firenze**, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Rettore Prof. Alberto Tesi, nato a Lamporecchio (PT) il 05/05/1957, giusta i poteri a lui conferiti con Decreto n. 41673 (730)/2009,

E

Asl7 (settore di attività: *Ospedali e case di cura generici*) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", P.I. 02261310920, tel. 0781/6683258, fax 0781/6683506, con sede legale in Carbonia (CA) Via Dalmazia, 83, nella persona di Dr Maurizio Calamida, nato a Cagliari il 10/08/1953, in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicate anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi sia la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) che la normativa regionale (v. per la Regione Toscana la L. 32/2002, art. 17 ter così come integrata dalla L. 3/2012, art. 2) prevedono che l'università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142; mentre la L.R. toscana 32/2002, così come modificata, è stata attuata dal Regolamento emanato con D.P.G.R. 11/R/2012 in modifica del precedente Regolamento attuativo della L.R. 32/2002;
- che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l'art. 18 della L. n. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione, compatibilmente con quanto disposto all'art. 11, c. 1, della L. n. 148/2011 (v. art. 11, c. 2, L. n. 148/2011);
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti e neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo o qualifica, rispettivamente i tirocini *curriculari* e *non curriculari* (v. art. 8 L. 341/1990 e art. 11 L. 148/2011), ai sensi:
 - a) della normativa nazionale,
 - b) della normativa regionale toscana per i tirocini *non curriculari* attivati nel territorio regionale, solo per la tipologia dei tirocini di formazione e di orientamento di cui alla lett. a) dell'art. 17 bis della L.R. 32/2002 e successive modifiche,
 - c) della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- che la Regione Toscana, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio *non curriculare* quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale;

- che la Regione Toscana con Decreto n. 1253 del 02/04/2012 ha approvato lo Schema di Convenzione tra il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* e lo schema di progetto formativo in materia di tirocini;
- che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini sia *curricolari* che *non curricolari*;
- che, al fine di garantire la "qualità" dei tirocini e in particolare il rispetto della loro precipua funzione, il *soggetto ospitante* dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, di non essere sottoposto a procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle previste da eventuali tirocini, di non aver effettuato licenziamenti nei 24 mesi precedenti la data della presente convenzione, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative (v. art. 86 ter Regolamento D.P.G.R. 47/R/2003 e successive modificazioni o integrazioni);
- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

- 1) Nel rispetto della normativa di cui in premessa, **Asl7** si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Firenze.
- 2) Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
- 3) Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nei Progetti Formativi allegati alla presente convenzione (allegati A e B).
- 4) Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* predispongono un progetto formativo e di orientamento - conforme ai modelli allegati - in cui sarà specificato se trattasi di tirocinio *curricolare* o *non curricolare*, e contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei rispettivi tutor;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
 - eventuali rimborsi offerti al tirocinante dal *soggetto ospitante*, come da successivo art. 5 della presente convenzione:
 - a) facoltativi in caso di tirocini *curricolari*;
 - b) obbligatori (ai sensi della disciplina regionale toscana vigente) in caso di tirocini *non curricolari* svolti nella Regione Toscana;
 - c) conformemente alla disciplina regionale locale, laddove prevista, in caso di tirocini svolti in diverso ambito regionale.
- 5) Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 2 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 2, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

- 1) Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
 - a) comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio
 - b) si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
 - c) provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il *soggetto promotore* universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n. 142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

- 1) Il *soggetto ospitante* è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare si impegna a:
 - a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
 - b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il *soggetto promotore*;
 - c) segnalare in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
 - d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
 - e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
 - f) assicurare al tirocinante parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.Inoltre in caso di attivazione di tirocini di formazione e di orientamento *non curriculari*:
 - g) inviare la comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 1, c. 1180 della legge n. 296 del 27/12/2006 – Legge finanziaria 2007 (Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro) e successive note di indirizzo, che stabilisce che "*rientrano nell'obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro i tirocini di orientamento dei laureati*";
- 2) Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
 - a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
 - b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
 - c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
 - d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

Inoltre in caso di attivazione di tirocini di formazione e di orientamento *non curricolari* in ambito regionale, è consapevole e dà atto che:

- e) non può realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante;
- f) il tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo;
- g) può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante, ed in particolare:
 - in caso di tirocini di formazione e orientamento *curricolari* si fa riferimento alla vigente normativa nazionale ed in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;
 - in caso di tirocini di formazione e orientamento *non curricolari* che si svolgono in ambito regionale toscano si fa riferimento all'art. 86 nonies delle Modifiche al Regolamento Regionale 47/R/2003 emanato con DGR 220/2012 e successive modifiche o integrazioni. In particolare per i soggetti privati che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito annualmente un tirocinante; tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi annualmente due tirocinanti; tra i venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini annuali non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori di società cooperative sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia pubblico il numero dei tirocini attivabili annualmente non potrà essere superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Per le aziende/enti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di alcun tirocinio, salvo che per quelle artigiane di artigianato artistico e tradizionale, indicate nell'art. 8 e nell'allegato A del regolamento 55/R 2009, attuativo della l.r. 53/2008, per le quali è consentito un tirocinante;
 - in caso di attivazione di un tirocinio in ambito regionale diverso dalla Toscana, quanto sopra dovrà essere realizzato in maniera conforme alla normativa locale, se prevista.

Le lettere e) ed f) non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4., c. 1 L. n. 381/91 e dei disabili di cui alla L. 68/1999, ai sensi dell'art. 17 quater. c. 3, l.r. n.32/2002 e successive modificazioni.

Art. 5 - Rimborso spese

- 1) Il progetto formativo dei tirocini di formazione e orientamento *curricolari* può prevedere un rimborso spese al tirocinante nelle forme e nei modi che il soggetto ospitante riterrà più idonee.
- 2) In caso di tirocinio di formazione e di orientamento *non curricolare* che si svolga nella regione toscana il progetto formativo dovrà prevedere un rimborso forfetario a favore del tirocinante da parte del soggetto ospitante per un importo non inferiore a quello previsto all'art. 86 quinquies del Regolamento attuativo della L.R. 3/2012 approvato con Delibera 220/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3) Ai sensi dell'art. 17 sexies della l.r. n. 3/2012 di cui in premessa "la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante...".
- 4) Laddove il tirocinio *curricolare* e/o *non curricolare* si svolga in diverso ambito regionale il rimborso a favore del tirocinante, se previsto, dovrà essere conforme alla normativa regionale applicabile.

Art. 6 - Tutore

- 1) Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative, che è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale, e che si preoccuperà di garantire il suo inserimento presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.
- 2) Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto il cui nominativo è indicato nel progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

Art. 7 - Obblighi e diritti del tirocinante

- 1) Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa.
- 2) Il tirocinante gode parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
- 3) Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
- 4) Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

Art. 8 - Relazione finale e libretto formativo

- 1) Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante (All. C, c1 o c2). La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
- 2) Al termine del tirocinio *non curriculare* svolto in ambito regionale toscano, il *soggetto ospitante* trasmette la relazione finale (A.C e C2) sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
- 3) Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio.
- 4) Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

Art. 9 - Trattamento dati personali

- 1) Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentono che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
- 2) Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003.

Art. 10 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia quindi in particolare alla normativa nazionale in materia di tirocini, alla L.r. n. 32/2002 e al Regolamento 47/R/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Luogo e data

Per l'Università degli Studi di Firenze
IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi

Per Asl7
DIRETTORE GENERALE
Dr Maurizio Calamida



VISTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Silvia G. G. G.

l'azienda ospitante si riserva di non attivare i tirocini non curricolari.

Per L'Università degli Studi di Firenze
IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi

Per l'ASL7
DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Calamida